COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IV° Settore Tecnico-Protezione Civile

Prot. n° 4467 del 08-04-2021

Oggetto: Campagna Antincendio anno 2021 –
Prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti nel periodo 15 giugno – 15 ottobre 2021 a tutela della incolumità pubblica e privata.

ORDINANZA N°07 DEL 08.04.2021

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n° 225,aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotti in ultimo con l'art. 15 della legge 12 luglio 21012 n° 100;
- Visto l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112;
- **Vista** la legge del 21 novembre 2000,n° 353 – legge – quadro in materia di incendi boschivi;
- **Vista** la L.R. n° 16 del 06.04.1996 nel testo vigente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;
- **Vista** la legge n° 14/98 nel testo vigente: " Norme in materia di Protezione Civile";
- **Visto** l'art.38 della legge 142/90 e successive L.R. n° 48/91 s.m.i.;
- **Visto** il D.L.gvo 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che il " Il Sindaco, quale ufficiale del Governo,adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,provvedimenti contagiabili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. E, al successivo comma 4 prevede che: " Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperarono all'ordine impartito, Il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,senza pregiudizio dell'azione penale per i reati di cui fossero incorsi".
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- **Vista** l'O.P.C.M. n° 3606 del 28.08.07 avente per oggetto: " Disposizioni urgenti di Protezione Civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,Campania,Puglia,Calabria,e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;
- **Vista** la circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14 Maggio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana Parte Prima al n° 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: " Ordinanza Presidente del Consiglio del Ministri n° 3606/"2007 – Attività di prevenzione incendi d'interfaccia a rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione Provinciale";
- **Visto** l'art. 33 e l'art. 41 della L.R. 06 aprile 1996 n° 16 e successive modifiche e integrazioni che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi,la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione , la manutenzione dei bordi stradai,l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato,dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali,nonché della garanzia della sicurezza delle persone;
- **Vista** la legislazione nazionale (L.225/92, D.L.112/98 L.100/2012) e Regionale (L.R.14/98) in materia di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;
- **Viste** le legge Nazionali e Regionali vigenti in materia;
- **Considerato** che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
- **Ritenuto** che su questo territorio comunale sono presenti,anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi di facile innesco e/o strumento di propagazione del fuoco;
- **Considerato,** altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture

antropizzate poste all'interno delle predette aree,oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree,specie nel periodo estivo.

ORDINA IL DIVIETO ASSOLUTO

ART. 1

Per il periodo 15 giugno - 31 ottobre 2021, è fatto divieto:

a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;

b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;

c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi.

ART. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle erbe vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a Mt. 10,00 dal ciglio o dalle scarpate delle strade.

ART. 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicini alle strade pubbliche; le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie.

ART. 4

a) i singoli cumoli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt. 6,oo;

b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere effettuato a moto fermo;

c) il combustibile predetto dovrà essere posto a distanza non minore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;

d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a moto fermo;

e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno litri 8;

f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici materiale combustibile;

g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con dicitura " Vietato fumare e accendere fiamme libere ";

h) oltre alle norme suindicate, proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di evitare ogni propagazione d'incendio; a tal uopo intensificare la vigilanza, specie nelle giornate di eccessiva calura e di venti impetuosi.

ART. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impresa agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di riserva sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno Mt. 10,00.

ART. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità di strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, ai confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di Mt. 10,00.

ART. 7

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vite e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata comunque fino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo esclusivamente se la zona circostante é zappata per un raggio di Mt. 10,00.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo e nei periodi immediatamente successivi.

ART. 8

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni a rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente avviso alle persone del luogo per il relativo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco, alla Vigilanza Urbana, all'Ufficio di Protezione Civile costituito presso l'Ufficio Tecnico

del Comune, ai Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento, ed avvisare il comando della Stazione Forestale di pertinenza.

ART. 9

fermo restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONE agli artt. di cui alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrative previste ai sensi della Legge n° 353 del 21.11.2010, e in caso di mancata rimozione di siepi,erbe e rami che si protendono sulla sede stradale e sul ciglio di strade adibite al pubblico transito sarà applicata la sanzione pecuniaria secondo quanto disposto dal codice della strada;

ART. 10

nel caso di accertata violazione degli articoli sopracitati, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art. "9"(Uffici Comunali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare interventi di messa in sicurezza del sito. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporta "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'aree rispetto agli standard prescritti, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normativa.

ART. 11

E' Vietata ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n° 152/2006 così come modificato dell'art. 13 del D.lgs n° 205/2010 la combustione sul campo di qualunque residuo vegetale;

ART.12

Gli uffici e gli Agenti di pubblica sicurezza,gli agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di fare eseguire la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo del territorio, applicando tutte le procedure sanzionatorie connesse nei termini previsti della legge vigente.

DISPONE

Che a cura del Responsabile del 1° Settore Affari generali venga successivamente trasmesse a:

Al Responsabile del III° settore UTC
Al Comando della Polizia Municipale di Catenanuova
Alla Stazione dei carabinieri di Catenanuova;
Alla Prefettura di Enna
Al Dipartimento della Protezione Civile di Enna
Alla Provincia Regionale di Enna Uff. Protez. Civile
Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Enna
All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna
Al Comune di Centuripe
Al Comune di Regalbuto
Al Comune di Agira
Al Comune di Castel di Judica

Si dispone, inoltre che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Informatico sul sito Internet del Comune.

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

Il Resp.le del IV° settore tecnico
Geom. Calogero Zinna

Il SINDACO
Dott. Carmelo Scravaglieri